

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI ("TARI")**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/09/2020

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 30/06/2021

INDICE

Articoli	pagine
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 - Diritto di uscita dal servizio pubblico ed eventuale reintegro	6
Art. 4 - Obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico in caso di uscita	6
Art. 5 - Soggetto attivo e gestione della TARI	7
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	7
Art. 7 - Soggetti passivi	8
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	9
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Art. 11 - Superficie degli immobili	11
Art. 12 - Costo di gestione e Piano Finanziario	11
Art. 13 - Determinazione della tariffa	12
Art. 14 - Articolazione della tariffa	12
Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche	14
Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche	14
Art. 20 - Scuole statali	15
Art. 21 - Tributo giornaliero.....	15
Art. 22 - Tributo provinciale	15
Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	17
Art. 25 - Riduzioni per l'avvio al recupero	17
Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	18
Art. 28 - Obbligo di dichiarazione	18
Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 30 - Riscossione	20
Art. 31 - Poteri del Comune	21
Art. 32 - Accertamento per omesso o insufficiente pagamento	21
Art. 33 - Accertamento per omessa o infedele dichiarazione	22
Art. 34 - Sanzioni.....	22
Art. 35 - Interessi.....	23
Art. 36 - Rateizzazione avvisi di accertamento.....	23
Art. 37 - Rimborsi e compensazioni.....	23
Art. 38 - Ulteriori limiti all'attività di accertamento	24
Art. 39 - Contenzioso.....	24
Art. 40 - Entrata in vigore	24
Art. 41 - Clausola di adeguamento	24
ALLEGATO A - SOSTANZE SIMILI AI RIFIUTI URBANI	25
ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	25
ALLEGATO C - DISCIPLINARE TECNICO DEL COMPOSTAGGIO	27

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Osimo della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi 639-705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., come confermati dall'articolo 1, comma 739, della Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020), destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
2. L'entrata disciplinata dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2020, il presente Regolamento sostituisce la Parte Prima - Disciplina generale della IUC e la Parte Quarta - Componente TARI del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.7.2014 e s.m.i.; le disposizioni contenute nella parti sostituite restano in vigore in relazione alla disciplina della tassa rifiuti fino all'anno di imposta 2019, ad eccezione delle disposizioni relative all'attività di accertamento tributario (articoli 31 e seguenti del presente Regolamento) applicabili agli avvisi emessi dal 1 gennaio 2020 anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti.
4. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di **avvio a recupero o** smaltimento; l'attività di spazzamento e lavaggio strade; **l'attività di gestione del Centro di Raccolta**, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
5. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti **urbani** costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
6. La disciplina comunale della TARI si conforma alle disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito più semplicemente ARERA), sulla base delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 e, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Classificazione dei rifiuti

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;**
 - b) **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A al presente Regolamento;**
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**
 - d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree**

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
- g) su esclusiva richiesta dell'utente, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti nell'ambito delle attività connesse a quelle agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Sono rifiuti speciali:

- h) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 sui "sottoprodotti";
- j) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- k) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- l) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- m) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- n) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- o) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- p) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti individuati dall'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- b) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- c) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o

sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- d) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- e) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- g) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- h) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- i) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- j) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- k) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- l) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- m) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Rientrano tra le operazioni di recupero quelle indicate in via non esaustiva nell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Art. 3 - Diritto di uscita dal servizio pubblico ed eventuale reintegro

1. Le utenze non domestiche hanno facoltà di esercitare il diritto di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta ("uscita dal servizio pubblico") purché:
 - a) conferiscano la totalità dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati) ai soggetti che nel mercato effettuano l'attività di recupero e che certificheranno l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani dagli stessi raccolti;
 - b) dimostrino di aver stipulato uno o più contratti o convenzioni (di durata anche inferiore ai 5 anni) con i soggetti di cui al precedente punto a) che garantiranno, con pari decorrenza, la raccolta e l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (differenziati e indifferenziati).
2. Il diritto all'uscita dal servizio pubblico può essere esercitato comunicandolo mediante apposito modulo al Gestore del Servizio, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e per una durata minima di 5 anni. Per l'anno 2021, il diritto può essere esercitato entro il 31 maggio 2021.
3. Al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Gestore informa l'utente che a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo:
 - a) il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso l'utenza sarà interrotto con conseguente restituzione/ritiro di tutti gli eventuali contenitori di raccolta precedentemente rilasciati all'utente;
 - b) è fatto divieto all'utente di conferire i rifiuti urbani prodotti nell'utenza al servizio pubblico con qualsiasi modalità resa disponibile dal Gestore (raccolta porta a porta, conferimento in contenitori di prossimità comuni, conferimento al centro ambiente...);
4. L'utente può esercitare il diritto di ripensamento previa comunicazione scritta al Gestore del Servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente all'uscita.
5. L'utente può richiedere il reintegro al servizio pubblico anche prima del termine dei cinque anni previa comunicazione scritta al Gestore del Servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente al reintegro.
6. A fronte dell'uscita dal servizio pubblico, l'utente non dovrà più corrispondere l'intera parte variabile della tariffa (componente rapportata alla quantità di rifiuti conferiti) mentre continuerà a corrispondere la parte fissa applicata alla superficie soggetta.
7. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 2, 4 e 5 costituiscono formale dichiarazione di variazione della posizione TARI.

Art. 4 - Obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico in caso di uscita

1. Le utenze non domestiche che hanno esercitato il diritto di uscita dal servizio pubblico, hanno l'obbligo di dimostrare, entro il 30 giugno di ciascun anno, di aver avviato al recupero i rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. L'attestazione contiene obbligatoriamente i quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero distinti per ciascun codice EER di cui all'allegato A. Detti rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, si procede, con riferimento a ciascun anno interessato, all'accertamento per infedele dichiarazione fondato sulla presunzione semplice che l'utente abbia comunque conferito i rifiuti urbani al servizio pubblico nonostante la dichiarazione di uscita dal medesimo.

Art. 5 - Soggetto attivo e gestione della TARI

1. La tassa sui rifiuti (Tari) è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Nelle more dell'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito in attuazione dell'art. 13 del D.L. n. 150 del 30.12.2013 convertito in legge n. 15 del 27.2.2014, l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è affidata dal Comune alla società ASTEA SpA sulla base del contratto di servizio con la stessa stipulato.

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze, ivi comprese quelle ove è offerto servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (Bed&Breakfast);
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonché i parcheggi gratuiti dei supermercati, le aree di manovra di stabilimenti industriali, etc.
Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo, mobilio o macchinari, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.**

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (le pertinenze dell'abitazione sono soggette a tributo anche se sprovviste di allacci ai servizi pubblici a rete); nel caso di servizi pubblici a rete di tipo condominiale o comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la disattivazione, deve essere dichiarato dal contribuente il permanente stato di inutilizzo dell'unità interessata;
 - b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, ad eccezione della fornitura di energia elettrica finalizzata solo ed esclusivamente all'apertura di cancelli automatici di entrata, purché le stesse unità non siano utilizzate come depositi (di merci, materie prime, arredi, etc.);
 - c) i fabbricati inabitabili/inagibili, purché tale stato sia comprovato da idonea documentazione, come previsto al comma 2 del presente articolo, e siano di fatto non utilizzati;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, impianti/magazzini interamente automatizzati, nei quali non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana, ivi comprese le superfici destinate esclusivamente al transito dei mezzi di movimentazione merce (muletti) purché provviste di apposita segnaletica di legge;
 - f) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, secondo quanto previsto negli articoli 28 e 29 del presente regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o certificata da tecnico abilitato regolarmente iscritto, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

- 1. **Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento e/o recupero sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso) rispetto alla produzione teorica di rifiuti **urbani**, calcolata esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione (e non sull'intera

superficie occupata), tenuto conto dei coefficienti kd utilizzati nella determinazione della quota variabile.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti, di semilavorati (solo qualora non intermedi a cicli di trasformazione delle materie), nonché di attrezzature varie.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti **urbani** e di rifiuti speciali o in generale di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio (inclusi i pericolosi), ma per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali agli urbani, la superficie esclusa è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali riportate in tabella, distinte per categoria di attività. Per attività non riportate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

N.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	%
1	Gommisti	60%
2	Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	40%
3	Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri-tornitori-carpentieri)	45%
4	Lavanderie, tintorie, stirerie	30%
5	Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	30%
6	Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, pasticcerie, pescherie, macellerie)	30%
7	Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978)	30%
8	Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, fonderie, produzione materie plastiche e gomma, ceramiche e smalterie	45%
9	Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	40%
10	Riparazione installazione radio – tv elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20%
11	Produzione di abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzeri	20%
12	Cantine vinicole e caseifici	50%
13	Laboratori fotografici ed eliografie	40%
14	Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	10%
15	Strutture ospedaliere – sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
16	Vendita all'ingrosso	60%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici

CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie degli immobili assoggettata alla TARI è costituita:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a) per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es. corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, etc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato e/o non accatastati (es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, etc.);
 - b) per le utenze non domestiche sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali, principali e di servizio.
3. In sede di prima applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. I dati per la misurazione della superficie calpestabile sono desunti dalle planimetrie catastali o, se più aggiornate, dalle planimetrie presentate dal soggetto passivo, purché sottoscritte da un tecnico abilitato, oppure tramite misurazione diretta.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 - Costo di gestione e Piano Finanziario

1. Il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti secondo i criteri indicati dall'ARERA con la deliberazione n. 443/2019 (c.d. MTR o metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed indicati nel Piano Finanziario (PEF) di cui all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative stabilite dall'ARERA ed approvato secondo le modalità operative indicate dalla medesima Autorità.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
4. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge n. 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con

il tributo, come previsto dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in maniera da garantire la copertura del costo del servizio risultante dal Piano Finanziario di cui all'articolo precedente.
3. La deliberazione di approvazione delle tariffe è adottata, di regola, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro il diverso termine stabilito da disposizioni di legge statale.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Nella commisurazione annuale delle tariffe si osservano i criteri di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. Sino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, la tariffa è composta, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, da:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è altresì differenziata in base alle tipologie di utenza:
 - a) utenza domestica;
 - b) utenza non domestica.
3. Sino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, il gettito tariffario a copertura dei costi del servizio è ripartito tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo i criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo

principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, calcolata sulla base dei coefficienti k_a di adattamento previsti alla tabella 1a, dell'allagato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, calcolata sulla base dei coefficienti k_b di produttività deliberati dal Comune nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti alla tabella 2, dell'allagato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 come modificati da successive norme.
3. Ai fini TARI, si considerano pertinenze dell'abitazione le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 purché dichiarate come tali dal contribuente ai sensi dell'art. 817 c.c. ed ubicate fino ad una distanza in linea d'aria inferiore a 200 metri dall'abitazione.
4. Le pertinenze dell'abitazione sono soggette soltanto alla parte fissa della tariffa in quanto la parte variabile è già corrisposta per l'abitazione.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in:
 - a) domestiche residenti;
 - b) domestiche non residenti.

2. Sono utenze domestiche residenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica.

Ai fini del calcolo della tariffa, il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio di ciascun anno (o alla data di trasferimento della residenza se in corso d'anno).

Le variazioni del numero dei componenti delle utenze domestiche residenti intervenute in corso d'anno devono essere comunicate dall'intestatario del nucleo entro il termine di cui all'art. 29 del presente Regolamento, ai fini del ricalcolo del tributo dovuto e dell'emissione del relativo conguaglio.

In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, la variazione del numero dei componenti avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Sono fatte comunque salve l'attività di verifica d'ufficio delle variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno che comportino un aumento della tariffa ed il relativo recupero senza l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 34, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

Devono comunque essere dichiarate dal contribuente, con le modalità di cui al successivo articolo 29, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di

recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, fermo restando l'assoggettamento a tributo nel numero minimo di 1 (una) unità nel caso di nucleo familiare composto da un solo componente, con conservazione del diritto alla riduzione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

3. Sono utenze domestiche non residenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, o residenti all'estero (AIRE), o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche, etc.). Per le utenze domestiche non residenti, si assume come numero di occupanti al 1° gennaio di ciascun anno quello dichiarato dal contribuente o, in mancanza, quello di due unità fino a 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), tre oltre 100 mq. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o dalle situazioni effettive riscontrate in fase di accertamento.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferita alla specifica categoria di attività di cui al successivo art. 19, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferita alla specifica categoria di attività di cui al successivo art. 19, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e classificate come unità locale nella visura camerale. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 29 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista

per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allaccio alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi) sono classificate nella categoria di attività n. 03 denominata "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" indicata nell'allegato B al presente Regolamento.

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti **per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico) di cui alla Legge 160/2019 (art. 1, commi 816 e ss.). Il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 (c.d. canone mercatale) sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, **ivi compresa la possibilità per il Comune di stabilire, nella delibera di approvazione delle tariffe, agevolazioni e/o riduzioni tariffarie per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio o per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, garantendone la relativa copertura con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.**

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

- dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni di residenza con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%. Sono escluse da tale riduzione le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile che hanno indicato nell'autocertificazione un numero di componenti pari ad uno. In tal caso la tariffa è dovuta per intero;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi, all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralità, tramite inserimento annotazione negli atti catastali dell'avvenuta richiesta di ruralità ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011: riduzione del 30%;
 - e) per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

A decorrere dal 01/01/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. A decorrere dall'anno 2018, è riconosciuta una riduzione del 5% della quota variabile per le utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, nonché al rispetto del disciplinare tecnico contenuto nell'Allegato C al presente Regolamento. L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla messa in uso dell'attività di compostaggio e produce effetto dal giorno successivo alla sua attivazione; in caso di ritardo, dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione. Tale istanza prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
4. Per le utenze domestiche economicamente disagiate trovano applicazione le riduzioni di cui all'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, con le modalità ed i termini definiti dall'ARERA.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il **quinto** comma dell'articolo 23.

Art. 25 - Riduzioni per l'avvio al recupero

1. Per le utenze non domestiche, **che non esercitano il diritto di uscita dal servizio pubblico di cui all'articolo 3**, la quota variabile della tariffa è **comunque** ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti **urbani** che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione fruibile è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero nell'anno rispetto alla capacità produttiva totale assegnata all'utenza (coefficiente di produttività **kd assegnato** di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 riportato alla superficie a ruolo), secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti avviati al recupero}}{\text{Kd assegnato} \times \text{superficie a ruolo}} \times 100$$

La riduzione è pari a:

- 15% per rapporti superiori al 15% e fino al 30%
 - 30% per rapporti superiori al 30% e fino al 45%
 - 45% per rapporti superiori al 45% e fino al 60%
 - 60% per rapporti superiori al 60% e fino al 75%
 - 75% per rapporti superiori al 75%.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando entro il 28 febbraio dell'anno successivo opportuna istanza di riduzione con la quantità effettivamente avviata al recupero nell'anno indicando il codice specifico dell'operazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (R1-R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta) e allegando la documentazione attestante l'avvio a recupero (fatture e/o formulari FIR).
 4. I dati comunicati nei termini di cui al precedente comma sono utilizzati sia per il calcolo della riduzione relativa all'anno d'imposta precedente sia per il calcolo della riduzione in acconto relativa all'anno d'imposta in corso.
 5. Ai sensi dell'art. 37 della L. 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica la riduzione prevista del 5%.
 6. Ai sensi dell'art. 17 della L. 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente

certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la maggiore tra di esse, ad eccezione dell'agevolazione di cui all'art. 23, comma 4, che è cumulabile, salva diversa previsione dell'ARERA.
2. L'incidenza economica delle riduzioni o agevolazioni verrà valutata annualmente dal Comune al fine del rispetto dei criteri di determinazione del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dall'Ente gestore.
3. Il Comune ha facoltà di stabilire, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, ulteriori riduzioni o agevolazioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio o per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, garantendone la relativa copertura finanziaria mediante il ricorso ad entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, **ivi compresi eventuali trasferimenti di fondi statali o regionali.**

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione e/o richiesta.
5. La dichiarazione di cessata detenzione/occupazione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta;
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova, producendo idonea documentazione, di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto di prova o della documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
8. In caso di utenza intestata a soggetto deceduto, i familiari o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea l'utenza sarà volturata d'ufficio ad altro soggetto componente del nucleo familiare, se presente, dall'annualità successiva al decesso. In assenza di altro componente residente, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggiore quota di proprietà.
9. Anche in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 5, la cessazione dell'utenza può essere disposta d'ufficio nei casi di documentato subentro di altro soggetto nella conduzione/detenzione dell'immobile, fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 2 del presente Regolamento.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche

deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Gestore del tributo o agli uffici comunali oppure può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
13. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
14. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 - Riscossione

- 1. La TARI è versata al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, tramite posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella dichiarazione, di appositi inviti o avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza, in conformità con le deliberazioni dell'ARERA in tema di trasparenza dei documenti di riscossione:
 - a) le modalità di pagamento (ivi compresi i modelli F24 di pagamento unificato) e i termini di pagamento (numero rate, importo e scadenze);

- b) l'importo dovuto per il tributo comunale e per l'addizionale provinciale di cui all'art. 22 del presente Regolamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati;
 - c) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo;
 - d) la tipologia di utenza;
 - e) le tariffe applicate.
- 3. Il numero di rate e le scadenze per il pagamento della TARI sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in materia di pubblicità ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie.
 - 4. In assenza di diversa previsione, devono intendersi confermate le rate e le scadenze del precedente anno. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fatti salvi i conguagli tariffari emessi nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 - 5. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'invito di pagamento, qualora la ricezione del medesimo avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
 - 6. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza possono essere inseriti anche eventuali recuperi del tributo e/o compensazioni riferite ad annualità precedenti.
 - 7. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza del proprio debito indicato nell'invito di pagamento e a comunicare agli uffici preposti eventuali discordanze.

Art. 31 - Poteri del Comune

- 1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4. A decorrere dal 1 gennaio 2020, nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata, anche con riferimento ai precedenti anni di imposta, la mancanza o l'insufficienza del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Art. 32 - Accertamento per omesso o insufficiente pagamento

- 1. In caso di mancato versamento del tributo alle prescritte scadenze, qualora non vi sia la prova di avvenuto ricevimento dell'invito di pagamento di cui al precedente articolo 30, prima di procedere con l'emissione di un avviso di accertamento esecutivo, l'ufficio contesta il relativo addebito notificando un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata

A.R. o con altri mezzi idonei a garantire la data di ricevimento, con l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del sollecito, con addebito delle sole spese di notifica.

2. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del sollecito, se persiste inadempienza, il tributo e i relativi oneri accessori sono recuperati mediante avviso di accertamento esecutivo con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del presente Regolamento.
3. In alternativa al sollecito di pagamento, il Comune può procedere al recupero diretto del tributo non versato; in tal caso l'avviso di accertamento esecutivo è emesso senza sanzioni ed interessi di mora.

Art. 33 - Accertamento per omessa o infedele dichiarazione

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite dell'Ente Gestore, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento esecutivo, come indicato nel precedente articolo 31.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, non procede ad emettere avvisi per infedele dichiarazione qualora la superficie dichiarata dal contribuente si discosti rispetto alla superficie che risulti tassabile in una misura non superiore a 10 mq per superfici dichiarate fino a 200 mq e in una misura non superiore al 5% negli altri casi. L'ufficio procede comunque ad iscrivere a ruolo la maggiore superficie accertata e a conteggiarla ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento a decorrere dall'anno dell'accertamento.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento delle somme indicate nel sollecito di pagamento di cui all'art. 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro per ogni singola annualità per la quale è stata accertata l'omessa dichiarazione.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro per ogni singola annualità per la quale è stata accertata l'infedele dichiarazione.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto e per quanto compatibile la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii. ed al D.Lgs. 158/2015.

Art. 35 - Interessi

1. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano nella misura pari al tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi di rateazione sono computati nella misura del tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
3. Gli interessi di rimborso sono computati nella stessa misura indicata al comma 1, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36 - Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione dei pagamenti delle somme richieste con i solleciti di cui all'art. 32 comma 1 ovvero di quelle dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi.
2. Con riferimento al sollecito di pagamento di cui all'art. 32 comma 1, la rateizzazione può essere richiesta dal contribuente entro il termine assegnato per il versamento (30 giorni dalla notifica) solo per importi superiori ad € 100,00 per le utenze domestiche e ad € 500,00 per le utenze non domestiche. Il piano di rateizzazione può articolarsi in pagamenti mensili, con rate non inferiori ad € 50,00, senza applicazione degli interessi legali, e deve comunque terminare entro 12 mesi dalla richiesta di dilazione.
3. Con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, la rateizzazione può essere richiesta dal contribuente non oltre il termine di versamento (entro 60 giorni dalla notifica), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento Generale delle Entrate e secondo l'articolazione ivi prevista:
 - ☐ per importi fino a € 1.000,00 si potranno concedere al massimo 12 rate mensili;
 - ☐ per importi superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 6.000,00 si potranno concedere al massimo 24 rate mensili;
 - ☐ per importi superiori ad € 6.000,00 e fino ad € 15.000,00 si potranno concedere al massimo 36 rate mensili;
 - ☐ per importi superiori ad € 15.000,00 si potranno concedere al massimo 48 rate mensili.
4. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono applicati gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione. Gli interessi sono applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata e sono corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 37 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso se al riconoscimento del relativo diritto osta la mancata presentazione nei termini di cui all'art. 29 della dovuta dichiarazione originaria e/o di variazione da parte del contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, comma 3.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun anno di imposta.

Art. 38 - Ulteriori limiti all'attività di accertamento

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 del presente Regolamento, il Comune non procede all'accertamento, alla iscrizione a ruolo o alla riscossione coattiva dei crediti relativi alla TARI qualora l'ammontare dovuto, a titolo di sola imposta, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
2. Gli importi da versare sono arrotondati all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.

Art. 39 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento ordinario, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni od esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui ai D.Lgs. n.546/92, 156/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Trovano applicazione gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa vigente, come disciplinati dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio **2021**.

Art. 41 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A - SOSTANZE SIMILI AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO L-QUATER ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/2006

ELENCO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA B-TER), PUNTO 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER/EER
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	200108
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	200201
	RIFIUTI DEI MERCATI	200302
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101
	CARTA E CARTONE	200101
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102
	PLASTICA	200139
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	150103
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137*	200138
METALLO	IMBALLAGGI METALLICI	150104
	METALLO	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI MATERIALI COMPOSITI	150105
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	150106
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	150107
	VETRO	200102
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	150109
	ABBIGLIAMENTO	200110
	PRODOTTI TESSILI	200111
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	080318
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127	200128
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	200301

RIMANGONO ESCLUSI I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E CONNESSE SI CUI ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE.

ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, **studi professionali**
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO C - DISCIPLINARE TECNICO DEL COMPOSTAGGIO

TITOLO I - LINEE GUIDA

Articolo 1 - Principi e finalità

Il presente regolamento riguarda la pratica del compostaggio, quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante delle iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico svolge inoltre una buona azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente disciplinare si applicano all'intero territorio comunale di Osimo.

I soggetti destinatari delle norme del presente disciplinare sono gli utenti domestici e non domestici che svolgono attività agricole e vivaistiche e agrituristiche, i quali effettuano il compostaggio tramite una delle forme di seguito elencate, e che si impegnano altresì a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7 e 8 del presente disciplinare. Sono interessati dal presente disciplinare anche gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, che intendono effettuare l'attività di compostaggio, anche ai fini didattici.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si adottano le seguenti definizioni:

- *compostaggio*: stabilizzazione biologica in fase solida di potature, scarti, residui e rifiuti organici putrescibili, in condizioni aerobiche tali da garantire alla matrice iniziale il passaggio spontaneo in un prodotto stabile, simile all'humus, chiamato compost, adatto all'uso come ammendante;
- *compostaggio domestico*: sistema di trattamento domiciliare degli scarti organici, effettuato da utenze domestiche al fine di ottenere, per ossidazione biologica ed umidificazione, la trasformazione degli scarti in compost.
- *utenza accreditata*: utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'albo comunale dei compostatori e validate le modalità per lo svolgimento della pratica del compostaggio;
- *peso del compostaggio*: quantitativo in peso degli scarti organici avviati a compostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita negli atti regionali in conformità al DM 26 maggio 2016;
- *operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio*: soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio preso le utenze accreditate;
- *consulente domiciliare del compostaggio*: soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico sul corretto svolgimento del compostaggio alle utenze accreditate, anche a domicilio;
- *compostiera*: contenitore adatto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua decomposizione aerobica;
- *buca/fossa*: buca/fossa scavata nel terreno predisposta ed utilizzata per l'attività di compostaggio;
- *cumulo*: cumulo di matrice organica compostabile predisposto ed utilizzato per l'attività di compostaggio
- *materiale compostabile*: materiale biodegradabile e disintegrabile e il cui processo di decomposizione avviene in meno di 3 mesi.

Articolo 4 - Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane rafferma o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;

- ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6 - Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- redigere un Albo Comunale dei Compostatori contenente i dati delle utenze accreditate;
- approvare il Regolamento Comunale contenente il disciplinare tecnico di compostaggio;
- provvedere alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del disciplinare comunale di gestione del compostaggio tramite adeguata diffusione dello stesso e organizzare iniziative informative tenute da docenti professionalmente competenti;
- predisporre adeguata modulistica e renderla disponibile in forma cartacea e sul sito istituzionale;
- determinare idonee volumetrie delle compostiere da assegnare;
- fornire gratuitamente il manuale operativo per la pratica del compostaggio;
- applicare ad ogni utenza accreditata una riduzione tariffaria dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, dall'anno successivo all'accREDITamento, ai sensi del comma 19 bis dell'art.208 del D.Lgs 152/06;
- effettuare controlli presso le utenze iscritte;
- individuare e formare operatori incaricati al monitoraggio e controllo del compostaggio e "consulenti domiciliari del compostaggio"
- comunicare annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti, presso ARPAM, attraverso Orso, le informazioni relative al numero e alle volumetrie delle compostiere assegnate e quelle nel calcolo della % di RD raggiunta dal Comune;
- fornire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 198, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tutte le informazioni richieste ai fini del controllo sulla correttezza dei dati trasmessi;
- conservare la documentazione di riferimento.

Articolo 7 - Competenze dell'utente

L'utente si impegna a:

- avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica.
- non conferire al soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti la frazione umida organica prodotta.
- applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo articolo 8.

Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

Alle utenze domestiche che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche etc.) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto.

Deve considerarsi che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

1. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
2. rivoltare periodicamente il materiale (almeno due volte alla settimana), in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

Il metodo per il compostaggio consentito è quello del compostier chiuso (fornito in comodato d'uso), della fossa/buca (compostaggio in buca con rivoltamento periodico) o del cumulo.

E' consigliabile che il materiale compostato sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del compostato, fascine di legno che permettano di mantenere un flusso d'aria verso l'interno. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto quelli di origine animale. Il compostaggio deve essere effettuato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio domestico è necessario:

1. Una buona aerazione del materiale;
2. Effettuare frequenti rivoltamenti del materiale;

3. Effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto.

Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori

Il Comune istituisce un "Albo dei Compostatori" contenente i dati delle utenze accreditate che sono risultate idonee sulla base del Regolamento comunale e del presente disciplinare e che sono in regola considerati i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dei medesimi.

L'Albo è aggiornato annualmente in base all'iscrizione e/o cancellazioni di utenti ed in base alle verifiche svolte.

L'albo è suddiviso in 3 sezioni:

- Sezione A: vi sono iscritte utenze accreditate che effettuano il compostaggio con compostiera in comodato d'uso;
- Sezione B: vi sono iscritte utenze accreditate che effettuano il compostaggio con compostiera di proprietà;
- Sezione C: i sono iscritte utenze accreditate che effettuano il compostaggio con altra tecnica quali buca o cumulo.

Nel caso di utilizzo di più metodi di compostaggio da parte di una stessa utenza, l'iscrizione verrà fatta nella Sezione dell'albo a cui fa riferimento la maggiore volumetria del composte o del metodo di compostaggio effettuato.

Articolo 10 – Adesione e Cessazione del servizio

Per accedere al servizio di compostaggio l'utente (sia che si tratti di nuovo utente, che di utente il quale effettuava il compostaggio già prima della redazione del presente documento) deve aderire al presente disciplinare, accettandone ogni sua parte, tramite apposito modulo.

Per effettuare il compostaggio, con uno dei metodi permessi, occorre avere un terreno/orto/giardino di superficie almeno pari a 50 mq (400mq per buche o cumuli), il compostaggio deve essere praticato mantenendo la distanza di almeno 3 mt dal confine di proprietà e 5 metri da porte e finestre. Nel caso di fossa o cumulo la distanza minima è di 10 metri. L'area dove viene effettuato il compostaggio deve essere nelle disponibilità dell'utente, e adiacente l'indirizzo dell'utenza per cui si richiede l'attivazione.

L'utente accreditato che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione al Comune specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza secondo il modulo predisposto. Il Comune provvede al ritiro della compostiera.

Articolo 11 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori che effettuano il ritiro dei rifiuti i quali controllano che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nell'ipotesi in cui gli utenti dotati di compostiera conferiscano al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori non ritirare il materiale, rilasciando relativa nota di segnalazione al Servizio competente e al Servizio di Polizia Municipale.

L'Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Municipale, Vigili Ambientali o delegati. Nel caso in cui gli utenti rifiutino di sottoporsi a tali verifiche o risultino inadempienti, l'Amministrazione dispone la revoca dell'agevolazione applicata e il ritiro della compostiera utilizzata.

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE SULLA TASSA RIFIUTI

Articolo 12 - Condizioni generali per accedere all'agevolazione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio.

L'agevolazione di cui al presente articolo è riservata alle utenze di cui all'art. 2 che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità del presente disciplinare. La suddetta agevolazione è applicata nella misura percentuale stabilita dal Regolamento comunale che disciplina la tassa rifiuti.

L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla messa in uso dell'attività di compostaggio e produce effetto dal giorno successivo alla sua attivazione; in caso di ritardo, dal giorno di presentazione della relativa dichiarazione.

La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autodichiarazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate e con i sistemi previsti nel presente disciplinare. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...).

Il compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà privata, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede l'agevolazione, in quanto presupposto dell'agevolazione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto la quale dovrà essere compatibile con le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione che

provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente disciplinare, la riduzione sarà revocata e la compostiera ritirata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata. In tal caso l'utente che intenda ottenere nuovamente la riduzione tariffaria dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

L'autorizzazione al compostaggio domestico e le relative riduzioni tariffarie hanno durata a tempo indeterminato fino alla data di cessazione comunicata dal Contribuente.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Articolo 13 - Osservanza di altre disposizioni in materia e modifica alle presenti linee guida

Per quanto non espressamente contemplato dal presente disciplinare si rimanda alle disposizioni regionali in materia, oltre che alla normativa di settore statale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento in base alle esigenze del servizio o per il sopraggiungere di diverse disposizioni legislative.

Articolo 14 - Adesione, cessazione e gestione del compostaggio

Per aderire al compostaggio l'utente deve presentare apposita istanza presso il servizio di Igiene Urbana, utilizzando il Modello A "Modulo di adesione al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani".

Lo stesso modulo, con le stesse modalità, deve essere presentato nel caso di modifiche alle dichiarazioni fatte in fase di adesione, e che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente qualora avvengano.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio va presentata comunicazione presso il Servizio Igiene Urbana esclusivamente mediante l'apposito Modello B "Cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani".

Il servizio di Igiene Urbana gestisce inoltre le attività amministrative e tecniche relative al compostaggio domestico, e resta in ogni caso quale riferimento per le utenze.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento Comunale di disciplina della TARI.